



Rete Ferroviaria Italiana
Roma, 02/05/2002
RFI./TC./
A1007/P/02/000313

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terr. e per i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario

Via Caracci, 36 00157 Roma

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti

V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Sig. Amministratore Delegato Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA

(vedi elenco annesso) Loro sedi

**OGGETTO: Trasmissione della disposizione n° 17 del 29/04/2002 concernente i
"Protezione Automatica Integrativa dei P.L. (PAI - PL)"**

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 146 - Artt. 7 e 11 - viene stabilito l'obbligo, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone, di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal gestore dell'infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle Imprese stesse.

In conformità a quanto sopra si trasmettono le disposizioni contenenti:
"Protezione Automatica Integrativa dei P.L. (PAI - PL)".

La presente disposizione entrerà in vigore dal 20 giugno 2002.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

Michele Elia



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N.° 17 /2002 del 29 APR. 2002

Istituzione di Dispositivi di Protezione Automatica Integrativa per Passaggi a Livello

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 1998, n.277 come modificato dall'art. 7 comma 1 del DPR 16 marzo 1999 n° 146;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo del 7 maggio 2001, n. 424/AD, dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 1 (quattro) PAGINE

La presente disposizione è composta di n° 1 (quattro) pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato


Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 16.722.911.639

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581

Pagina 1 di 4





missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili della Strutture Movimento e Sicurezza e Segnalamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. n° RFI/TC.MV.RG.198 quater del 26/04/2002, con la quale, ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 96 del D.P.R. 753/1980 e a agli articoli 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, propone l'emanazione di una disposizione riguardante la istituzione di Dispositivi di Protezione Automatica Integrativa per Passaggi a Livello.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,

DELIBERA

Art. 1 Premessa

Determinati Passaggi a Livello con manovra elettrica protetti da segnali di stazione e/o di linea possono essere attrezzati, sulla base dei criteri appresso stabiliti, con uno specifico apparato per la verifica della libertà dell'attraversamento denominato: Protezione Automatica integrativa per Passaggi a Livello (PAI-PL).

L'apparato PAI-PL ha lo scopo di rilevare la presenza d'ingombri sull'area monitorata, preesistenti o determinatisi durante la chiusura delle barriere. Per ingombro sull'area PL, a barriere chiuse, si deve intendere la presenza accidentale di veicoli oppure la presenza di oggetti delle dimensioni limite appresso specificate, caduti da veicoli in transito.

L'apparato non ha lo scopo di rilevare né il transito attraverso l'area monitorata di persone o animali di piccola taglia, né la presenza di oggetti di dimensioni inferiori a quelle specificate.

Il PAI-PL ha carattere sussidiario al fine di rilevare la libertà dell'attraversamento rispetto al transito dei treni.

Art. 2 Criteri di applicazione

Di norma, l'impiego degli apparati PAI-PL è previsto soltanto per i PL da rendere impresenziati sul posto che, oltre ad essere lontani e non visibili dal punto di manovra, presentino difficoltà di esercizio quali:

- attraversamenti di più di due binari, notevole traffico di veicoli pesanti o tracciato stradale difficile e tortuoso;
- intralci, per incroci o altro, al regolare deflusso del traffico stradale.

Per casi particolari va richiesta specifica autorizzazione all'Unità Centrale competente.

Art. 3 Caratteristiche d'impianto

3.1 Apparato PAI-PL

L'apparato PAI-PL é costituito da due sottoparti:

- sezione di controllo;
- sezione di rilevamento.



3.1.1 Sezione di controllo

La sezione di controllo abilita, a barriere chiuse, la sezione di rilevamento e ne acquisisce l'informazione per determinare la libertà o meno dell'area controllata. In caso di rilevamento di attraversamento libero fornisce la relativa condizione all'impianto di segnalamento.

La sezione di controllo gestisce anche le funzioni di allarme e di diagnostica.

3.1.2 Sezione di rilevamento

La sezione di rilevamento ha la funzione di acquisire, con soluzioni tecnologiche che possono essere differenziate (microonde, rilevamento d'immagine. etc.), l'informazione di libertà dell'attraversamento, da trasferire al sistema di controllo.

La sezione di rilevamento deve consentire di rilevare gli ingombri posizionati a un'altezza da terra pari a 50 cm e aventi le seguenti dimensioni minime;

- cubo di lato 0.5m all'interno dell'area delimitata da ogni singolo binario;
- parallelepipedo 2,5x2,5x0,5m all'interno dell'eventuale area di ricovero.

3.2 Funzionamento e collegamenti di impianto

Il controllo della libertà dell'attraversamento si attiva a barriere chiuse e cessa con il rilevamento della libertà dell'area oppure dopo un tempo massimo di 10 secondi.

La condizione di libertà dell'attraversamento a barriere chiuse è inserita tra le condizioni temporanee per il controllo di concordanza o per il consenso del PL ed è utilizzata per entrambi i sensi di marcia.

In caso di chiusura delle barriere relativa al passaggio di più treni in successione, nello stesso senso di marcia o in sensi opposti, il controllo della libertà dell'attraversamento PL è effettuato solo per il primo treno.

L'anormalità del sistema PAI-PL, prima dell'accertamento della libertà dell'attraversamento, determina la mancanza del controllo o del consenso del PL monitorato. Tale anormalità è indicata da un'apposita segnalazione a luce rossa per i PL di stazione ed è cumulata all'allarme per mancata alimentazione per i PL di linea.

Art. 4 Disposizioni normative

In condizione di regolare funzionamento del PAI-PL l'accertamento positivo di mancanza di ingombro sull'area monitorata di cui al precedente art. 1 determina l'automatica disposizione a via libera dei segnali di protezione del PL.

Nel caso di mancata disposizione a via libera del segnale che protegge il PL dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- qualora il controllo di chiusura sia regolare o esista il consenso di chiusura con le caratteristiche di cui all'art. 11/4 dalla I.E.P.L. il DM. o DCO deve autorizzare il movimento a via impedita nei modi d'uso senza adottare particolari prescrizioni in corrispondenza del P.L. monitorato;



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma


Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 16.722.911.639

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581





- qualora manchi il controllo o il consenso di chiusura P.L. il DM. o DCO deve adottare le procedure previste al riguardo dalla vigente normativa tenendo presente che si può far uso dei tasti di soccorso, se esistenti (TcPL per i PL di stazione e EcsPLL per i PL di linea).

Art. 5 Guasti

In caso di anomalità del sistema PAI-PL, rilevata tramite l'apposita segnalazione, il DM o il DCO deve avvisare il personale della manutenzione.

Art. 6 Manutenzione

Le operazioni di manutenzione al PAL-PL comportano il fuori servizio del PL interessato.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente disposizione entrerà in vigore a partire dalle ore zero del 20 Giugno 2002.

Michele Elia

